



Città di Matelica

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n. 14 del 28.01.2000. Modificato con deliberazioni consiliari n. 57 del 12.07.2004, n. 47 del 28.09.2012, n. 56 del 27.09.2013, n. 10 del 07.04.2014, n. 17 del 28.04.2014, n. 31 del 24.06.2014 e n. 40 del 30.07.2015.

INDICE

SEZIONE I - PRINCIPI

- Articolo 1 - Principi
- Articolo 2 - Funzioni
- Articolo 3 - Stemma e gonfalone
- Articolo 4 - Pari opportunità

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

- Articolo 5 - Organi politici
- Articolo 6 - Il Consiglio Comunale. Composizione
- Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio - Presidenza
- Articolo 8 - Adunanze del Consiglio
- Articolo 9 - Competenze del Consiglio
- Articolo 10 - Indirizzi per le nomine
- Articolo 11 - Linee programmatiche
- Articolo 12 - Partecipazione dei Consiglieri
- Articolo 13 - Attività ispettiva e commissioni di indagine
- Articolo 14 - Giunta Comunale. Composizione
- Articolo 15 - Competenza della Giunta
- Articolo 16 - Funzionamento della Giunta
- Articolo 17 - Attività degli Assessori
- Articolo 18 - Mozione di sfiducia
- Articolo 19 - Il Sindaco
- Articolo 20 - Vicende della carica del Sindaco
- Articolo 21 - Vice Sindaco e Assessore Anziano
- Articolo 22 - Responsabilità
- Articolo 23 - Divieto di incarichi e consulenze
- Articolo 24 - Pubblicità delle spese elettorali

SEZIONE III - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- Articolo 25 - Contrasto di interessi
- Articolo 26 - Diserzione della seduta
- Articolo 27 - Astensione dalla votazione
- Articolo 28 - Disciplina delle adunanze
- Articolo 29 - Albo Pretorio
- Articolo 30 - Pareri obbligatori

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Articolo 31 - Norme di valorizzazione
- Articolo 32 - Libere forme associative
- Articolo 33 - Consultazioni popolari
- Articolo 34 - Referendum

SEZIONE V - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Articolo 35 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Articolo 36 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini
- Articolo 37 - Servizio per le relazioni con il pubblico
- Articolo 38 - Diritto di istanza e di reclamo
- Articolo 39 - Diritto di petizione e proposta
- Articolo 40 - Strumenti di informazione
- Articolo 41 - Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Articolo 42 - Il difensore civico

SEZIONE VI - COLLABORAZIONE FRA ENTI

- Articolo 43 - Collaborazione fra enti locali e con altri enti e associazioni

- Articolo 44 - Forme di collaborazione
- Articolo 45 - Consorzi
- Articolo 46 - Obbligo di riferire al Consiglio
- Articolo 47 - Rapporti con la Comunita' Montana

SEZIONE VII - L'ISTITUZIONE

- Articolo 48 - Definizione
- Articolo 49 - Organi
- Articolo 50 - Revoca degli amministratori
- Articolo 51 - Finanziamenti
- Articolo 52 - Contabilita'
- Articolo 53 - Controllo dei revisori

SEZIONE VIII - L'AZIENDA SPECIALE

- Articolo 54 - Definizione
- Articolo 55 - Il Consiglio di Amministrazione
- Articolo 56 - Nomina del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 57 - Il Direttore
- Articolo 58 - Modalita' di cessazione degli amministratori
- Articolo 59 - Ordinamento e funzionamento
- Articolo 60 - Approvazione degli atti fondamentali dell'azienda

SEZIONE IX - LA STRUTTURA OPERATIVA

- Articolo 61 - Norme di organizzazione
- Articolo 62 - Ordinamento del personale
- Articolo 63 - Il Segretario Comunale
- Articolo 64 - Il Vice Segretario
- Articolo 65 - Il Direttore Generale
- Articolo 66 - Personale dipendente. Incarichi e collaborazioni
- Articolo 67 - Funzioni di direzione

SEZIONE X - FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE

- Articolo 68 - Ordinamento finanziario e contabile comunale
- Articolo 69 - Pubblicita` dei dati di bilancio
- Articolo 70 - Autonomia finanziaria e gestione beni comunali
- Articolo 71 - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
- Articolo 72 - Revisori dei conti
- Articolo 73 - Servizi di tesoreria ed economato

SEZIONE XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 74 - Modifiche dello Statuto
- Articolo 75 - Pubblicazione ed entrata in vigore

SEZIONE I - PRINCIPI

Articolo 1 - Principi

1. Il Comune di Matelica, sulla scorta delle sue tradizioni storiche, culturali e religiose e della capacita' realizzatrice della popolazione, individua nei settori culturale, produttivo, turistico, sociale ed ambientale quelli di perseguimento prioritario, una volta soddisfatte le esigenze primarie della convivenza cittadina.

2. Sostiene le libere forme associative, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonche' con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicita' degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonche' l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

3. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) l'ordinata convivenza sociale e civile;

b) la tutela dei diritti dei cittadini e la tutela delle pari opportunita' tra uomo e donna;

c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

f) il riconoscimento del valore storico ed ideale della Resistenza, il rispetto e la promozione degli ideali di pace, di solidarieta' e di integrazione tra le persone, i gruppi sociali ed i popoli;

g) l'effettivita' del diritto allo studio e alla cultura, la promozione del merito ed il riconoscimento del talento in tutti gli ambiti in cui si delinea la formazione del cittadino della scuola fino alle realta' sportive ed associative;

h) la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali artistiche, archeologiche e monumentali, la salvaguardia delle tradizioni popolari, garantendone il godimento da parte della collettivita';

i) il riconoscimento della funzione sociale dello sport, importante fattore di progresso umano, per una efficace azione educativa, formativa, diretta anche alla difesa della salute.

l) l'integrazione sociale e il diritto delle persone handicappate coordinando gli interventi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale.

m) riconoscimento, tutela e sostegno della famiglia in quanto formazione sociale di fondamentale interesse pubblico nella cura delle persone e nella educazione dei figli;

n) la tutela, nell'ambito delle sue competenze, del diritto alla salute dei cittadini mediante l'attuazione di iniziative utili per renderlo effettivo attraverso lo sviluppo delle strutture e dei servizi sul territorio ed anche intervenendo, con tutti gli strumenti legittimamente possibili, per impedire e contrastare qualsiasi azione, sia da parte pubblica che privata, volta a realizzare attivita' di qualunque tipo che contrastino con tale diritto o ne possano pregiudicare l'effettiva attuazione;

o) il perseguimento dell'obiettivo della piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignita' sociale della persona garantendo, nel rispetto delle proprie tradizioni, la convivenza multietnica e favorendo

forme di integrazione sociale degli immigrati residenti nel proprio territorio;

p) l'adozione delle misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, con particolare riferimento al paesaggio agrario, quale elemento peculiare del territorio, promuovendo iniziative idonee alla sua valorizzazione, tenendo conto della vocazionalità dello stesso.

Articolo 2 - Funzioni

1. Il Comune di Matelica svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.

2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.

5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6. Istituisce, nell'ambito dei programmi statali o regionali o al di fuori di tale ambito, corsi di formazione professionale propri di sua iniziativa o richiesti da organizzazioni, associazioni o gruppi presenti nel territorio.

Articolo 3 - Stemma e gonfalone

1. Emblema raffigurativo del Comune di Matelica e' lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 10.11.1932 dal Primo Ministro Segretario di Stato ed iscritto nel Libro Araldico degli enti locali.

Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali e' il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

2. Come data annuale ricorrente si festeggia il 16 settembre, giorno di Sant'Adriano, Patrono di Matelica.

3. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo assunto su parere favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore e scortata dai Vigili Urbani.

Articolo 4 - Pari opportunità

1. Nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune e negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti e' garantita la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 5 - Organi politici

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 6 - Il Consiglio Comunale. Composizione

1. Il Consiglio Comunale e' organo collegiale di indirizzo e controllo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.

2. E' composto dal Sindaco e da 16 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio - Presidenza

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto al suo interno, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione attraverso schede segrete. In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sul funzionamento del Consiglio riguardanti tale carica. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente che verrà eletto contestualmente al Presidente con le stesse modalità.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino al termine della consiliatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca, dimissioni o impedimento. Le modalità della revoca sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

4. Spettano al Presidente, secondo le modalità indicate nel regolamento:

a) la presidenza del Consiglio, la convocazione, la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle adunanze, sentita la conferenza dei capigruppo;

b) la disciplina delle adunanze consiliari;

c) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

d) la presidenza della conferenza dei capigruppo;

e) l'attivazione delle commissioni consiliari permanenti;

f) l'autorizzazione ai consiglieri comunali ad effettuare missioni fuori del capoluogo del Comune;

g) la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

h) il conferimento di speciali incarichi ai consiglieri, da espletare in via del tutto gratuita, volti al coordinamento ed allo studio di iniziative ed attività di particolare rilevanza per la cittadinanza (culturali, sportive ecc.). Tali incarichi vengono espletati nel pieno rispetto delle specifiche competenze in materia attribuite agli organi di governo e ai responsabili degli uffici e servizi;

i) ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

7. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.

8. Nel dibattito consiliare è assicurato alle opposizioni un tempo complessivo adeguato per lo svolgimento dei propri interventi. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Articolo 8 - Adunanze del Consiglio

1. Le adunanze consiliari sono:

a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

b) straordinarie, in tutti gli altri casi;

c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 9 - Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art.32 della legge n. 142/90, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

Articolo 10 - Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato entro 30 giorni dalla sua prima seduta per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco o il Vice Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

2. Tali indirizzi dovranno essere formulati nel modo più dettagliato possibile e prevedere i requisiti soggettivi ed oggettivi (competenze, professionalità, moralità) nonché ipotesi specifiche e dettagliate a fronte delle quali esercitare il potere di revoca.

3. Il Regolamento degli Istituti di partecipazione disciplina l'istituzione dell'Albo degli Aspiranti al conferimento di incarichi presso Enti, Aziende ed Istituzioni in rappresentanza del Comune.

4. La richiesta di iscrizione dovrà essere corredata da un curriculum contenente, oltre alle generalità dell'aspirante, il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali ed il tipo di attività svolta, l'elenco delle cariche ricoperte presso lo Stato o altri Enti pubblici, Società a partecipazione pubblica o private.

5. L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per le nomine e le designazioni previste dal comma 8 dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000.

Articolo 11 - Linee programmatiche

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.

3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

4. Con periodicità almeno semestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'aggiornamento delle linee programmatiche.

Articolo 12 - Partecipazione dei Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio.

2. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta redatta dal consigliere o dal gruppo è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo il vaglio della Giunta teso all'accertamento della compatibilità della proposta con le linee programmatiche e dopo aver acquisito i prescritti pareri.

3. Gli uffici forniscono ai singoli consiglieri gli elementi e la collaborazione necessari all'esercizio del diritto di iniziativa. Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune, nonché sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari secondo le norme del regolamento.

4. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco. L'interessato può richiedere, nei casi stabiliti dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

5. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.

6. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive o

a 10 complessive, salvo che sia stata documentata l'impossibilita` a parteciparvi. Il Segretario Comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione e` depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

7. Le dimissioni dalla carica dei consiglieri sono disciplinate dalla legge.

Articolo 13 - Attivita` ispettiva e commissioni di indagine

1. I consiglieri possono presentare, per il tramite del Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere. Le modalita` di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, puo` istituire al proprio interno commissioni d'indagine e conoscitive sull'attivita` della Amministrazione o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 14 - Giunta Comunale. Composizione

1. La Giunta Comunale e` composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di cinque assessori, numero che verra` determinato entro il limite suddetto nel decreto sindacale di nomina degli assessori.

2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli all'interno del Consiglio Comunale. Nessuno dei due sessi puo` essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina e` nulla.

4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita` professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Della nomina della Giunta, il Sindaco da` comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

6. Il Sindaco puo` revocare uno o piu` assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

Articolo 15 - Competenza della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:

a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

b) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita` e svolge attivita` propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

e) autorizza l'introduzione o la resistenza ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, e nomina il difensore;

f)provvede all'accettazione di lasciti e donazioni, salvo che cio` non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso e` competente il Consiglio.

2. La Giunta puo` sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Nella sua attivita` la Giunta puo` avvalersi delle commissioni consiliari.

4. La Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale rappresentano il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 16 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta e` convocata, presieduta e diretta dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete sulla base di proposte formulate, a conclusione di una fase procedurale istruttoria, dal Sindaco, dagli assessori, dal Direttore Generale, se nominato, dal Segretario Generale e dai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione e responsabilita` dei servizi; la facolta` propositiva di questi ultimi e` limitata alle materie ed attivita` affidate in via esclusiva alle rispettive responsabilita` gestionali.

2. L'istruttoria e` svolta secondo le modalita` prescritte per il procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi.

3. Ai singoli assessori sono affidati incarichi istruttori permanenti per i vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati preferibilmente per settori omogenei.

4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti. In caso di parita', prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

5. Qualora se ne ravvisi la necessita`, possono essere chiamati ad assistere alle sedute soggetti estranei alla Giunta.

Articolo 17 - Attivita' degli Assessori

1. Gli assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'Ente solo collegialmente; la loro attivita' e' promossa e coordinata dal Sindaco.

2. Gli assessori svolgono attivita' preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal Consiglio.

3. Svolgono inoltre attivita' propositiva e di impulso. L'attivita' propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Comunale. L'attivita' di impulso consiste nella tempestivita' di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio, nonche' nel richiedere al Presidente del Consiglio di attivare il potere di convocazione che la legge gli riserva.

Articolo 18 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui e' stata votata la sfiducia.

5. Il Segretario informa il Prefetto per gli atti relativi allo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Articolo 19 - Il Sindaco

1. Il Sindaco e` eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco e` organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non e`, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo e` consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

4. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;

b) nomina il Segretario comunale;

c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 51-bis, comma 3, della legge 142/1990 ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario Comunale;

d) nomina i componenti della Giunta;

e) convoca e presiede la Giunta;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

g) e` preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali puo` vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione puo` pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche', di intesa con il Prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilita` di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

5. Il Sindaco e` ufficiale di Governo e in tale veste:

a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita` e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;

d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamita` naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;

e) e` autorita` locale di P.S.

Articolo 20 - Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 21 - Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età.

Articolo 22 - Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 23 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Articolo 24 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste depositano unitamente alla candidatura ed alla lista, una dichiarazione sulla entità della spesa massima vincolante per la campagna elettorale propria del candidato e della lista collegata.

2. Entro i venti giorni feriali successivi a quello della elezione, il Sindaco eletto e gli altri candidati sindaci presentano al segretario comunale un rendiconto delle spese sopportate raggruppate per categorie.

3. Il preventivo ed il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo alle elezioni e per una durata di trenta giorni consecutivi, dandone avviso al pubblico nelle forme più opportune.

4. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi sono rilasciati a richiesta.

SEZIONE III - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Articolo 25 - Contrasto di interessi

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

Articolo 26 - Diserzione della seduta

1. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo

per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.

2. La seduta di seconda convocazione puo' essere ammessa per gli organi consultivi e di giudizio solo se espressamente prevista nei rispettivi regolamenti.

Articolo 27 - Astensione dalla votazione

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale che, in tal caso, viene sostituito dal Vice Segretario.

Articolo 28 - Disciplina delle adunanze

1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale e' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarita' e la liberta' delle discussioni e delle decisioni.

2. Ha facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.

3. Puo', nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Articolo 29 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e la pubblicita` legale, collocato nella sede comunale in luogo accessibile al pubblico.

2. Durante il periodo di pubblicazione gli atti esposti possono da chiunque essere visionati anche presso i competenti uffici comunali.

Articolo 30 - Pareri obbligatori

1. Ogni deliberazione del consiglio e della giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dalla legge espressi sulle relative proposte.

2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

3. Non sono sottoponibili ai pareri gli atti relativi a:

- la convalida degli eletti

- presa d'atto della nomina del Sindaco e degli Assessori e della loro revoca

- le dimissioni del Sindaco

- gli indirizzi al Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune

- la nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali espressamente riservate dalla legge al Consiglio Comunale

- la mozione di sfiducia

- gli atti di mero indirizzo e di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.

4. Nel caso in cui chi e` tenuto ad esprimere parere si trovi in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 27 precedente, viene sostituito nell'espressione del parere secondo le previsioni di cui al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 31 - Norme di valorizzazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Comune riconosce i Quartieri quali entita` civiche e territoriali, attraverso cui si promuove e si concretizza la funzione della partecipazione democratica.
3. I rapporti tra tali forme associative e partecipative ed il Comune sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Articolo 32 - Libere forme associative

1. Per favorire la partecipazione popolare all'attivita` amministrativa, e' istituito l'Albo delle forme associative.
2. I criteri e le modalita' per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentativita' degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
4. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
 - saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalita' o scopi sociali;
 - potranno ottenere il patrocinio ed il sostegno finanziario del Comune per le manifestazioni o attivita' dalle stesse organizzate, per la cui concessione e' competente la Giunta Comunale;
 - potranno accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali in forma agevolata secondo le modalita' previste dai regolamenti;
 - potranno, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale saranno evidenziati i fini pubblici perseguiti, essere individuate quali soggetti attuatori di interventi o concessionari di funzioni pubbliche, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, delle attivita` sportive e ricreative, delle attivita` culturali.

Articolo 33 - Consultazioni popolari

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.
2. Le consultazioni potranno avvenire attraverso:
 - a) la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini che potranno essere consultati anche con strumenti differenziati come inchieste e sondaggi di opinione;
 - b) la convocazione da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'assemblea generale o parziale, per settori di competenza, delle associazioni iscritte nell'apposito albo, le quali vi partecipano a mezzo dei loro presidenti o delegati;
 - c) l'istituzione di consulte con il compito di esprimere pareri e proposte sull'attivita' dell'ente.Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione delle consultazioni che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale; stabilisce altresì le materie di loro competenza delle consulte e le modalita' di formazione e di funzionamento.

Articolo 34 - Referendum

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori del consiglio comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
3. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - a) norme statutarie,
 - b) tributi comunali,
 - c) tariffe dei servizi pubblici,
 - d) le decisioni operanti assunte dai competenti organi comunali nei tre mesi precedenti all'ammissione della consultazione.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco a seguito di iniziativa, espressa nella forma della deliberazione, del consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ovvero a seguito di richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore a 250 residenti.
5. Sull'ammissibilità del quesito referendario si pronuncia un'apposita Commissione formata dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Difensore Civico regionale o soggetto delegato dal medesimo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
6. La richiesta deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili, e le finalità per le quali si chiede il referendum e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.
7. Il Sindaco nell'indire il referendum, determina la data e le altre modalità di svolgimento.
8. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno o nella stagione primaverile o in quella autunnale non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
9. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
10. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del consiglio comunale in numero pari ad almeno il 50% + 1 del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
11. Il quesito sottoposto alla consultazione, è da ritenere positivamente accolto quando la risposta positiva ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
12. Per la costituzione dei seggi e degli Uffici Elettorali e per quanto non previsto dallo Statuto si fa rinvio all'apposito regolamento.
13. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone ai competenti organi comunali, i risultati del referendum.
14. I risultati del referendum non potranno che essere indicativi della volontà popolare, ma non potranno avere carattere cogente od obbligatorio nei confronti della successiva decisione che prenderà l'organo deputato dell'Ente.
15. Tuttavia le deliberazioni aventi contenuto contrastante rispetto a quello che ha espresso la consultazione referendaria dovranno essere assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio.

SEZIONE V-PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 35 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento e` comunicato, nei termini e con le modalita` previsti nel regolamento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento e` destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia. Hanno altresì` diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.

3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente puo` concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente puo` avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 36 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente e` in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

3. Il regolamento, inoltre, prevede e disciplina la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune dei dati ed informazioni riguardanti l'anagrafe pubblica degli eletti (dati anagrafici completi, emolumenti percepiti sotto forma di indennità, gettoni di presenza, rimborsi, spese sostenute nell'esercizio delle funzioni, dichiarazione dei redditi, interrogazioni a risposta scritta presentate e relativo iter fino alla conclusione), i bilanci e i relativi allegati, le delibere ed altri atti (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno), l'elenco dei beni immobili comunali e loro destinazione d'uso, le società partecipate, i lavori consiliari.

Articolo 37 - Servizio per le relazioni con il pubblico

1. Per le finalita` contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e` istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel regolamento.

Articolo 38 - Diritto di istanza e di reclamo

1. I cittadini residenti singoli od associati hanno facolta' di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarita' .

2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale entro il termine di 30 gg. il Sindaco o il Segretario o il responsabile a cui sia stata affidata l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.

Articolo 39 - Diritto di petizione e proposta

1. Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in modo associato, al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale per richiedere,

motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 300 elettori residenti. Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme di sottoscrittori.

3. Il Consiglio Comunale nel regolamento relativo al proprio funzionamento, puo' stabilire che tali atti siano esaminati nelle Commissioni Consiliari permanenti competenti, quando non raggiungano il numero minimo di sottoscrittori.

4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

5. A tal fine, i promotori della iniziativa possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali.

6. I documenti di cui sopra, istruiti nel termine di 30 gg. ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, sono sottoposti entro i successivi trenta giorni all'organo di governo cittadino avvertendone il primo firmatario.

Articolo 40 - Strumenti di informazione

1. Il Comune promuove e valorizza strumenti d'informazione e di comunicazione destinati alle famiglie residenti nel Comune nonche' a quelle emigrate riservando spazi idonei all'attivita' dell'Ente ed agli istituti di partecipazione previsti nel presente Statuto.

Articolo 41 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunita`, e' istituito il "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

2. Le modalita` di elezione e il relativo funzionamento sono stabiliti nell'apposito regolamento.

Articolo 42 - Il difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico garante dell'imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione e delle sue aziende ed istituzioni.

2. Il difensore civico segnala alle autorita` competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita altresì il controllo preventivo di legittimita` sulle deliberazioni della Giunta, a termini dell'art. 17, comma 39 della legge 15.5.97, n.127.

3. Il difensore civico e' nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica, tra i cittadini anche non residenti nel Comune, di comprovata probita' ed esperti nell'attivita' amministrativa degli Enti Locali.

4. Non sono eleggibili alla carica:

- coloro che versano in una causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' alla carica di consigliere comunale;
- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
- gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune.

5. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e fino alla nomina del successore ed e' rieleggibile, in continuita' di mandato, una sola volta.

6. Per l'istituzione del difensore civico il Comune puo' stipulare convenzioni con altri enti al fine di realizzare un servizio associato con un unico difensore civico intercomunale.

7. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le modalita' di nomina, revoca, decadenza e dimissioni del difensore civico nonche' i

rapporti con gli organi ed uffici comunali, le procedure ed i limiti d'intervento, le strutture ed i mezzi a disposizione nonche' la relativa indennita'.

SEZIONE VI - COLLABORAZIONE FRA ENTI

Articolo 43 - Collaborazione fra enti locali e con altri enti e associazioni

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della norma contenuta al 6[^] comma dell'art. 15 della Legge 142/90, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.

2. Il Consiglio Comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente individua, per gli effetti della norma contenuta nel 2[^] comma dell'art. 14 della Legge 142/90, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione ed indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonche' sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando.

3. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i comuni contermini, con la Provincia, con la Comunita` Montana quale mezzo per svolgere nel modo piu' efficiente quelle funzioni e servizi che per loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

4. Il Comune promuove altresì ogni possibile forma di collaborazione con altri enti ed associazioni presenti sul territorio aventi finalita' di pubblico interesse ed operanti senza fini di lucro onde agevolarne il raggiungimento dei rispettivi scopi.

5. Sostiene, in particolare, l'azione svolta dalla Fondazione Enrico Mattei, costituita per iniziativa dell'Amministrazione con lo scopo di valorizzare ed esaltare la figura e le opere intraprese in Italia e nel mondo dal fondatore dell'ENI ed inoltre per favorire attivita` volte allo sviluppo economico e sociale del territorio.

6. Riconosce, altresì, il particolare ruolo dell'Associazione Pro Loco quale strumento di promozione dell'attivita' turistica e culturale locale favorendo le migliori condizioni per una fattiva collaborazione tra l'Associazione ed il Comune.

Articolo 44 - Forme di collaborazione

1. Sono utilizzate, a seconda delle necessita' e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 24 e 25 della Legge 142/90, con l'osservanza per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2 e 5 della Legge 241/90, come indicato dall'art. 15 di questa stessa legge.

Articolo 45 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o piu' servizi, puo' costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 23 della Legge 142/90, in quanto compatibili.

2. Nella convenzione prevista dal 2[^] comma dell'art. 25 della legge stessa un'apposita clausola disciplinera' i rapporti fra gli enti in caso di scioglimento del consorzio che puo' avvenire per decisione della maggioranza degli enti partecipanti, nonche' nel caso di recesso singolo anche in considerazione della negativita' dei risultati dell'attivita' gestionale del consorzio stesso.

Articolo 46 - Obbligo di riferire al Consiglio

1. E' norma generale che il rappresentante del comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio Comunale sull'attivita' svolta dall'ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

2. La relazione annuale e' presentata al Sindaco per la successiva discussione al consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

Articolo 47 - Rapporti con la Comunita' Montana

1. Il Comune puo' delegare alla Comunita' Montana l'esercizio di sue funzioni affinche' siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attivita' relativa e le facolta' di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

SEZIONE VII - L'ISTITUZIONE

Articolo 48 - Definizione

1. L'istituzione costituisce un organo strumentale del comune diretto all'esercizio di uno o piu' servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e contabile nell'ambito delle norme di cui all'art. 23 della Legge 142/90 e di questo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale individua i servizi sociali da esercitare a mezzo di istituzione, provvedendo contestualmente all'emanazione dell'apposito regolamento, con il quale sono determinati le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, l'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e di personale e quant'altro necessario per disciplinare il funzionamento dell'organo.

3. Il predetto regolamento deve garantire l'autonomia gestionale dell'istituzione, l'esercizio sulla stessa della vigilanza dell'ente, la verifica dei risultati di gestione e l'osservanza dell'obbligo del pareggio tra i costi, i ricavi e i trasferimenti.

4. Gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla Giunta Municipale entro dieci giorni dalla adozione.

5. La Giunta qualora rinvenga irregolarita' per violazione di legge, di norme statutarie o degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio Comunale, li rinvia per adeguarsi. In mancanza l'atto e' annullato con deliberazione della Giunta.

6. Il regolamento fissa i termini perentori.

Articolo 49 - Organi

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione e' costituito da cinque componenti di cui almeno tre scelti tra i componenti delle categorie a cui e' rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano requisiti per la nomina a consiglieri comunali.

2. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unita'.

3. Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere comunale oppure siano gia' rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. Sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione nonche' alla designazione del Direttore che deve essere individuato tra i dipendenti inquadrati nelle categorie D1 o D3 dell'ordinamento professionale, in

relazione all'importanza e alle dimensioni del servizio o dei servizi affidati all'istituzione.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina dal suo seno il Presidente, nella prima seduta.

Articolo 50 - Revoca degli amministratori

1. Alla revoca del Presidente e dei membri provvede il Sindaco su proposta dell'Assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

2. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei componenti revocati.

Articolo 51 - Finanziamenti

1. Il Consiglio prima di esaminare il bilancio preventivo del Comune definisce, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo annuale dell'istituzione, determinando l'entità dei trasferimenti.

2. Il bilancio dell'istituzione è allegato al bilancio comunale.

Articolo 52 - Contabilità

1. L'istituzione, seguendo le direttive del servizio ragioneria, pone in essere una propria contabilità economica-finanziaria che viene gestita autonomamente.

2. I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale che diviene parte integrante del rendiconto generale del Comune.

Articolo 53 - Controllo dei revisori

1. I revisori dei conti del Comune hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo, nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo del Comune, alla attività dell'istituzione esprimendo nei confronti di essa eventuali rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l'efficienza della stessa.

SEZIONE VIII - L'AZIENDA SPECIALE

Articolo 54 - Definizione

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è retta dalle norme contenute nell'art. 23 della Legge 142/90, negli articoli seguenti e nel proprio statuto.

Articolo 55 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Nello Statuto dell'azienda sono fissati, tenendosi conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero dispari e comunque non superiore a cinque, compreso il Presidente, e il numero dei componenti supplenti.

1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sul funzionamento dell'azienda e sull'azione del direttore.

Articolo 56 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private.

2. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.
3. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti del Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Articolo 57 - Il Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità dell'intera attività gestionale e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale e delle decisioni del Consiglio di amministrazione.
2. Rappresenta l'azienda in giudizio, attrice o convenuta, quando si tratta di questioni connesse all'ordinaria gestione dell'azienda.
3. E' nominato di regola per concorso pubblico, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche e solo eccezionalmente per chiamata in conformità alle norme dello statuto aziendale.
4. Dura in carica cinque anni ed e' confermabile anche in modo tacito.

Articolo 58 - Modalità di cessazione degli amministratori

1. Il Sindaco revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.
2. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 59 - Ordinamento e funzionamento

1. Nell'ambito della Legge 142/90 e delle norme contenute in questo statuto l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dallo statuto aziendale e dai regolamenti organizzativi aziendali.

Articolo 60 - Approvazione degli atti fondamentali dell'azienda

1. L'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda e' di spettanza della Giunta.
2. Il Comune si dota di un apposito servizio per provvedere all'istruttoria delle proposte di approvazione degli atti fondamentali che sono individuati nello statuto aziendale. La responsabilità dell'istruttoria compete al Segretario Comunale.
3. La vigilanza viene esercitata secondo le modalità indicate nello Statuto aziendale che deve prevedere anche la funzione ispettiva dei competenti organi comunali.

SEZIONE IX - LA STRUTTURA OPERATIVA

Articolo 61 - Norme di organizzazione

1. L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:
 - a) l'attività amministrativa di governo e' svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore; alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;
 - b) la gestione amministrativa dell'Ente e' attribuita ai responsabili dei settori, ai sensi dell'art.51, commi 2 e ss. della L.142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.

- c) la struttura e` organizzata per settori a fini omogenei.
- d) l'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei settori ed e` attuata per il raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e degli indirizzi dati.

Articolo 62 - Ordinamento del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune e` improntata ai principi di professionalita` e responsabilita` ed e` disciplinata con apposito regolamento alla luce dei criteri di autonomia operativa, funzionalita` ed economicita` di gestione.

2. L'ordinamento del personale in particolare risponde ai seguenti criteri:

- a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria in ogni attivita` pubblica;
- b) organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- c) istituzione del controllo di gestione e del servizio di controllo interno;
- d) valutazione annuale dell'attivita` prestata ad ogni livello, avvalendosi del servizio di controllo interno; la valutazione del Segretario e del Direttore generale, se nominato, e` fatta dal Sindaco sentita la Giunta;
- e) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualita` ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
- f) spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, annualmente non superiore complessivamente al 46% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.

Articolo 63 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario del Comune dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione; la nomina, la durata, la cessazione, il rinnovo, la revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Salvo la nomina del Direttore generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attivita`.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformita` dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

4. Al Segretario spettano le funzioni previste esplicitamente dalla legge e in particolare:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) puo` rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e` parte ed autenticare le scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 64 - Il Vice Segretario

1. Il Vice Segretario, munito di diploma di laurea, svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento in conformita` alle disposizioni in vigore.

2. Il Vice Segretario viene nominato con provvedimento del Sindaco preferibilmente tra i funzionari apicali dell'Ente.

Articolo 65 - Il Direttore Generale

1. Sulla base dei criteri definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il Sindaco, previa stipula di convenzione con Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, puo` provvedere alla nomina di un Direttore Generale, con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla data di scadenza del mandato del Sindaco, a cui spetta:

- a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

- b) sovrintendere alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- c) predisporre il piano esecutivo di gestione previsto dalla legislazione sulla finanza e contabilità locale.
2. E' rimessa alla normativa regolamentare la disciplina dei rapporti tra il Direttore Generale e gli organi istituzionali ed apparato burocratico dell'Ente.
3. La revoca del Direttore Generale viene adottata, previa deliberazione della Giunta Comunale, con atto formale del Sindaco, comunicato all'interessato secondo le modalita` prescritte dal relativo contratto di incarico.
4. Nel caso in cui il Sindaco non intenda nominare il Direttore Generale, mediante il richiamato convenzionamento, puo` conferire al Segretario Generale le relative funzioni.

Articolo 66 - Personale dipendente. Incarichi e collaborazioni

1. L'apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina la dotazione organica del personale.
2. Il personale e` assunto mediante procedure selettive, salvo i casi stabiliti dalla legge ed e` inquadrato nei ruoli organici secondo criteri di funzionalita` e flessibilita` operativa. Spetta al Sindaco nominare i responsabili degli uffici e servizi nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi del documento programmatico, il Sindaco puo` ricoprire, mediante contratto a tempo determinato, posti di responsabili degli uffici e dei servizi, o di uffici di alta specializzazione, esclusivamente con soggetti di comprovata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ovvero puo` conferire incarichi professionali ai dipendenti dell'Ente in possesso di adeguata professionalita`, motivati dall'eccezionalita` ed urgenza, dagli obiettivi programmatici di elevato interesse pubblico, conseguibili in modo efficace ed economico attraverso gli incarichi stessi.
4. Il regolamento stabilisce, altresì, i limiti, i criteri e le modalita` per la stipulazione di contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva secondo le prescrizioni dettate dalla legge.
5. Il regolamento prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita` per obiettivi determinanti e con convenzioni a termine, stabilendone in particolare la durata, che comunque non potra` essere superiore a quella del programma, i criteri per la determinazione del trattamento economico, la natura privatistica del rapporto.
6. In tutti i casi previsti dal presente articolo, il provvedimento di nomina deve determinare gli elementi di valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi ad esso affidati.

Articolo 67 - Funzioni di direzione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, appositamente nominati dal Sindaco, esercitano funzioni di responsabilita` gestionale, di direzione, vigilanza e controllo e di coordinamento della struttura organizzativa cui sono preposti. Ad essi e` demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilita` di risultato per l'esercizio dell'attivita` dell'ente.
2. Ad ogni soggetto, cui siano attribuiti i compiti di direzione, va assicurata la necessaria autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, di personale e mezzi allo stesso affidati.
3. Il provvedimento di nomina definisce i programmi e gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, nonche` le direttive generali a cui i responsabili dei servizi devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Le modalita` di esercizio delle funzioni di direzione, in particolare la tipologia degli atti emanati dai responsabili degli uffici e dei servizi

per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente assegnati alla struttura cui sono preposti, vengono disciplinate dal regolamento.

SEZIONE X - FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE

Articolo 68 - Ordinamento finanziario e contabile comunale

1. Il Comune si ispira a principi di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nel quadro delle leggi sulla finanza pubblica locale.
2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 69 - Pubblicità dei dati di bilancio

1. Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.
2. Il servizio finanziario del Comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Articolo 70 - Autonomia finanziaria e gestione beni comunali

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune stabilisce i criteri e l'entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe deve effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi e al principio della economicità della gestione.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi e attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta da essi conseguita.
3. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
4. Per le finalità enunciate nei commi precedenti si assumono, quali criteri di gestione, quelli di seguito indicati:
 - a) l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;
 - b) l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale nonché, in sede consuntiva, della relazione dei revisori dei conti e di quella della Giunta sul rendiconto annuale;
 - c) i beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso e all'utilità ricavabile, devono essere, per quanto possibile, alienati, sulla base delle norme contenute nello specifico regolamento. Il ricavato è destinato al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e del

patrimonio dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.

Articolo 71 - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione è redatto, sentiti i responsabili dei servizi, con l'indicazione per ciascuno di essi del responsabile della sua attuazione e dei tempi massimi necessari, secondo principi di veridicità, annualità, pareggio economico e finanziario, universalità, specificità, integrità, pubblicità ed unità.

3. I regolamenti di organizzazione e di contabilità disciplineranno, per la parte di propria competenza, il funzionamento del servizio di controllo interno e prevederanno metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

4. La rilevazione contabile dei fatti gestionali avviene mediante contabilità economica, che rilevi, in modo concomitante, anche l'utilizzo dei fondi assegnati nel bilancio preventivo a ciascun programma o intervento, il realizzo delle entrate previste nello stesso documento e le modificazioni patrimoniali intervenute.

5. Sulla base di disposizioni regolamentari e con il supporto del servizio di controllo interno, la Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, sull'attività degli uffici e dei servizi, nonché di enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune, con lo scopo di accertare:

a) lo stato di attuazione dei piani, programmi e interventi di relativa competenza e responsabilità;

b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito, in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti.

I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio Comunale.

6. L'applicazione della contabilità economica è preceduta da una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente. I beni demaniali strumentali e quelli indisponibili sono rilevati al loro valore d'uso attuale; quelli di nuova acquisizione entrano in inventario per il valore di costo. I beni demaniali naturali sono soltanto descritti.

7. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il conto consuntivo costituito dal conto del bilancio, che evidenzia i risultati della gestione e dal conto del patrimonio di cui evidenzia la consistenza finale.

Articolo 72 - Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno, previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i Revisori.

2. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Articolo 73 - Servizi di tesoreria ed economato

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione tributi in base ad ordini di incasso e ruoli;
 - b) il pagamento delle spese mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilita` di cassa;
 - c) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilita` e da apposita convenzione.
 3. Il regolamento di contabilita` disciplina altresì il servizio di economato e gli adempimenti degli agenti contabili interni.

SEZIONE XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 74 - Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e` ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 75 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo Statuto sara` pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.